

Allegato B) all'atto numero 22642 di Raccolta

STATUTO

"A. S. I. A. Benevento S.p.a."

ART.1

Costituzione e Denominazione

1.0 Per atto unilaterale del Comune di Benevento ed in applicazione del comma 1 art.115 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni, è costituita come trasformazione dell'AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE, una Società per Azioni denominata: **AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - BENEVENTO - Spa.** In forma abbreviata "A.S.I.A. Benevento S.p.a."

ART.2

Sede

2.0 La Società ha sede in Benevento.

2.1 L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli su tutto il territorio del Comune di Benevento e di tutti gli altri Comuni ove eventualmente svolgerà i servizi di cui ai successivi articoli del presente statuto.

2.2 Esternamente a tali territori sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

2.3 La Società potrà, altresì, dotarsi -nel rispetto della normativa vigente - e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

2.4 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, indirizzata all'organo amministrativo. La società deve all'uopo istituire un apposito libro con obbligo, per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento.

Art.3

Durata

3.0 Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con le formalità previste dalla legge. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

Art.4

Soci

4.0 Possono essere soci della società soggetti pubblici a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.1 I trasferimenti di azioni a favore di terzi sono consentiti solo ove non contrastino con la normativa pro tempore vigente ed in particolare nel rispetto del disposto di cui all'art.10 del D. Lgs.175/2016, in ogni caso è riservata al comune di Benevento la maggioranza del capitale sociale.

===== **Art. 5** =====

===== **Oggetto** =====

5.0 La società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale, **ad essa affidati prevalentemente dal comune di Benevento e da svolgere prevalentemente nella città di Benevento**, e segnatamente: =====

- a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, privilegiando l'attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata; =====
- b) bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti; =====
- c) gestione dei servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale, nonché servizi inerenti la gestione delle discariche dismesse; =====
- d) servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica; =====
- e) servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi; =====
- f) noleggio di veicoli a terzi; =====
- g) attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri ed in conto terzi; =====
- h) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza; =====
- i) le attività di consulenza, di assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale attività complementari e similari; =====
- j) manutenzione e pulizia del verde pubblico; =====
- k) pulizia di stadi ed impianti sportivi; =====
- l) autotrasporto di cose per conto terzi di ogni genere e tipo, sia nel territorio nazionale che internazionale, nonché tutte le attività annesse e connesse con il trasporto e l'autotrasporto, trasporti ed autotrasporti speciali di qualunque genere e con qualunque mezzo, il trasporto e l'autotrasporto di persone e di merci in proprio, la raccolta ed il trasporto ed autotrasporto per conto terzi di rifiuti recuperabili e non, di rifiuti biologici e speciali, tossici, nocivi e di ogni altro tipo di rifiuto previsto dalla normativa vigente. =====

5.1 La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività, operazione o servizio attinente, connesso o strumentale alle gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti specifici sia direttamente che indirettamente, anche tramite la concessione in godimento di beni strumentali e l'assunzione di partecipazioni strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale. =====

===== **ART.6** =====

===== **Capitale** =====

6 Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola/00). =====

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti con delibera dell'Assemblea Straordinaria. =====

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del Codice Civile. =====

6.3 In caso di aumento del capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione. =====

===== **ART.7** =====

===== **Azioni** =====

7.0 Le azioni sono indivisibili e nominative. =====

7.1 La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni. =====

7.2 Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea. =====

===== **ART. 8** =====

===== **Quote di partecipazione** =====

8.0 I trasferimenti di azioni a favore di terzi sono consentiti solo ove non contrastino con la normativa pro tempore vigente ed in particolare nel rispetto del disposto di cui all'art.10 del D. Lgs.175/2016, in ogni caso è riservata al comune di Benevento la maggioranza del capitale sociale. =====

===== **ART.9** =====

===== **Clausola di prelazione** =====

9.0 Le azioni non sono liberamente trasferibili nel caso di alienazione per atto tra vivi, essendo riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. =====

9.1 A tal fine, il socio che intenda vendere le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci mediante lettera raccomandata a.r., precisando la persona o le persone disposte all'acquisto nonché le condizioni e le modalità di vendita. =====

9.2 Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte, ed in caso di risposta affermativa da parte di più soci la prelazione sarà esercitata in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute. =====

9.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere le proprie azioni gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione. =====

9.4 Lo stesso diritto di prelazione con le medesime modalità e termini spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. =====

9.5 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione le azioni e i relativi diritti di opzione potranno essere trasferiti a soggetti diversi entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dall'offerta, salvo esercizio di gradimento da parte del Comune di Benevento. =====

===== **ART.10** =====

===== **Obbligazioni e Finanziamenti** =====

10.0 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti. =====

10.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

===== **ART. 11** =====

===== **Recesso** =====

11.0 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: =====

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; =====

b) la trasformazione della società; =====

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; =====

d) la revoca dello stato di liquidazione; =====

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; =

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; =====

g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. =====

11.1 Possono altresì recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: =====

a) la proroga del termine; =====
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. =====

11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo secondo le modalità previste dalla normativa. =====

11.3 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. =====

ART. 12 =====

Assemblea =====

12.0 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. =====

12.1 L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 c.c. =====

ART. 13 =====

Convocazione dell'Assemblea =====

13.0 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. =====

13.1 L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società. =====

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. =====

13.3 L'avviso di convocazione deve indicare: =====

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; =====

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; =====

- le materie all'ordine del giorno; =====

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. =====

13.4 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci o con lettera raccomandata o con altri mezzi idonei almeno quindici giorni prima dell'assemblea. ==

ART. 14 =====

Assemblea di seconda convocazione =====

14.0 Potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non sia risultata legalmente costituita. Le assemblee, in seconda convocazione, devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. =====

14.1 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. =====

ART. 15 =====

Assemblea totalitaria =====

15.0 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. =====

15.1 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

ART. 16 =====

===== **Assemblea ordinaria determinazione del quorum** =====

16.0 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale intervenuta. Essa delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno sessanta per cento (60%) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in rapporto al capitale sociale, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. =====

===== **ART.17** =====

===== **Competenze dell'Assemblea ordinaria** =====

17.0 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. =====

17.1 L'assemblea fissa gli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi, ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali. =====

17.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: =====

- a) l'approvazione del bilancio; =====
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; =====
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; =====
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; =====
- e) la proposizione all'organo amministrativo di iniziative aziendali e d'interesse per i fruitori dei servizi aziendali; =====
- f) l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per l'assunzione da parte di quest'ultimo di decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società, ed in particolare in materia di investimenti ed assunzione di personale; =====
- g) l'inibizione all'organo amministrativo di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con interessi del comune di Benevento e/o della collettività utilizzatrice dei servizi prestati dalla società; =====
- h) il controllo dell'organo amministrativo con poteri analoghi a quelli comunemente esercitati da enti pubblici per lo svolgimento dei propri servizi. A tal fine il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Benevento, incaricato dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi del medesimo comune alla gestione delle aziende partecipate è invitato alle sedute di assemblea ordinaria. =====

===== **ART. 18** =====

===== **Assemblea straordinaria: determinazione del quorum** =====

18.0 L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale (eventuale differenza tra prima e seconda convocazione). =====
Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti: =====

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale; =====
- b) la trasformazione; =====
- c) lo scioglimento anticipato; =====
- d) la proroga della durata; =====
- e) la revoca dello stato di liquidazione; =====

- f) il trasferimento della sede sociale all'estero; =====
g) l'emissione di azioni privilegiate. =====

ART. 19 =====

===== **Competenze dell'assemblea straordinaria** =====

19.0 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: =====

- a) le modifiche dello statuto; =====
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; =====
c) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui al presente statuto; =====
d) le altre materie ad esse attribuite dalla legge e dal presente statuto. =====

===== **ART.20** =====

===== **Rinvio dell'assemblea** =====

20.0 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

===== **ART. 21** =====

===== **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe** =====

21.0 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. =====

===== **ART. 22** =====

===== **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione** =====

22.0 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. =====

22.1 L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. =====

22.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

22.3 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. =====

22.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. =====

22.5 Il verbale deve indicare: =====

- a) la data dell'assemblea; =====
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); =====
c) le modalità e i risultati delle votazioni; =====
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; =====
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

===== **ART.23** =====

===== **Procedimento assemblea e svolgimento dei lavori** =====

23.0 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. =====

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. =====

23.1 Non è ammesso il voto per corrispondenza. =====

23.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. =====

===== **ART. 24** =====

===== **Annullamento delle deliberazioni assembleari** =====

24.0 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. =====

===== **ART. 25** =====

===== **Assemblee speciali** =====

25.0 Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari, nonché tra gli obbligazionisti, nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

25.1 La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalla norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società. =====

===== **ART. 26** =====

===== **Competenza e poteri dell'organo amministrativo** =====

26.0 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo, ovvero nei casi previsti dal precedente articolo 17. =====

26.1 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, a cui ai sensi dell'art. 17 è invitato il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Benevento, per decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società, ed attività gestionali importanti, ed in particolare in materia di: =====

a) investimenti ed assunzione di personale; =====

b) cessione dell'unica azienda sociale. =====

26.2 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero, nei casi di nomina legittima di consiglio d'amministrazione, al presidente del consiglio (o in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente) ed all'amministratore delegato nei limiti delle funzioni ed attività allo stesso delegate". =====

26.3 L'organo di amministrazione può inoltre, su autorizzazione dell'assemblea ordinaria, nominare ai sensi dell'art. 2396 c.c. il Direttore Generale. L'atto di nomina dovrà precisarne i poteri. =====

26.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinandone i poteri ed ogni atto attribuito alla sua competenza, salvo le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. quelle che il Consiglio si riserva di sua stretta competenza e quelle conferite al Presidente. =====

26.5 L'Amministratore Delegato nei limiti delle deleghe assegnate, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, rappresenta legalmente la società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ad atti giudiziari in qualunque grado di giudizio.

26.6 L'organo di amministrazione ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, deleghe e/o procure speciali ad amministratori, e su proposta dell'amministratore delegato, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi. =====

26.7 Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione e non

sono delegabili i poteri relativi a: =====

a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci; =====

b) le eventuali variazioni dello statuto da sottoporre all'assemblea; =====

c) le proposte da sottoporre all'assemblea inerenti l'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; =====

d) alienazioni, compravendite e permuta di beni mobili e brevetti; =====

e) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====

f) assunzioni di mutui. =====

26.8 L'organo di amministrazione è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto, quest'ultimo, in coerenza con gli atti di programmazione. =====

26.9 L'organo amministrativo è obbligato a far sì che il comune di Benevento, quale unico socio, eserciti un controllo sul bilancio, sulla gestione del servizio ed abbia poteri ispettivi e d'ingerenza sulle strategie aziendali. Tale controllo è esercitato dal Settore Finanze del medesimo Comune. =====

26.10 L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio, ed adotta ogni provvedimento necessario nel rispetto del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs. 175/2016. =====

26.11 L'organo amministrativo collabora alle attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.LGS 175/2016 e nella gestione del personale osserva il disposto di cui all'art. 19 del D.LGS 175/2016. =====

26.12 L'organo amministrativo propone, eventualmente, all'assemblea, l'adozione di:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; =====
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; =====

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; =====

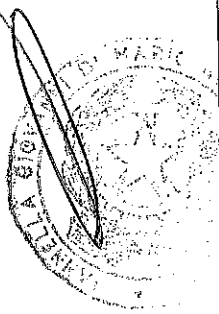
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. =====

26.13 Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui innanzi l'organo amministrativo da conto delle ragioni all'interno della detta relazione annuale sul governo societario. =====

===== **ART.27** =====

===== **Responsabilità per sanzioni** =====

27.0 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i



rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. =====

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. =====

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs n. 472/1997. =====

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. =====

===== ART. 28 =====

===== Divieto di concorrenza =====

28.0 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.. =====

===== ART. 29 =====

===== Composizione dell'organo amministrativo =====

29.0 La società di norma è amministrata da un amministratore unico. =====

29.1 L'assemblea ordinaria della società può tuttavia disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, ove ricorrano le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, definite ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 175/2016 e/o normative successive. =====

29.2 I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e devono possedere tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa protempore vigente per le società in house. =====

29.3 Nella scelta degli amministratori i soci pubblici assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. =====
Nel caso di nomina di un consiglio d'amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. =====

29.4 Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. =====

29.5 Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. =====

29.6 E' espressamente vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. =====

All'organo di amministrazione si applica la normativa di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e successive modifiche ed integrazioni. =====

===== ART. 30 =====

===== Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo =====

30.0 Spetta all'assemblea ordinaria nominare l'amministratore unico e, nei casi con-



sentiti, nominare il consiglio d'amministrazione e fissarne il numero di tre o cinque componenti. =====

30.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

30.2 L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri, nel rispetto della normativa protempore vigente. =====

30.3 All'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, che non potrà superare i limiti previsti dalla normativa protempore vigente. =====

30.4 E' espressamente vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato. =====

30.5 E' fatta salva la possibilità di revocare qualsiasi componente del Consiglio di amministrazione in ogni momento, il tutto su indicazione del comune di Benevento. = La revoca o le dimissioni di tutti i Consiglieri nominati su indicazione pubblica comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. =====

===== ART. 31 =====

===== Presidente del consiglio di amministrazione =====

31.0 Il consiglio d'amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente ed eventualmente un vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. =====

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, ma al vicepresidente non spettano compensi aggiuntivi per la carica stessa.

31.1 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

31.2 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri. =====

31.3 Qualora manchino il presidente ed il vicepresidente assumerà la carica il consigliere più anziano di età. =====

===== Art.32 =====

===== Funzionamento del consiglio di amministrazione =====

32.0 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche dalla maggioranza dei consiglieri di amministrazione. =====

32.1 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. =====

32.2 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. =====

32.3 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. =====

32.4 Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

===== ART.33 =====

===== Collegio sindacale =====

===== Composizione del Collegio =====

33.0 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

33.1 L'intero Collegio Sindacale deve essere composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

33.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplementi, nominati dall'assemblea ordinaria, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. =====

33.3 L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito in conformità alle vigenti disposizioni tariffe professionali. =====

33.4 La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ma è affidata ad un revisore o ad una società di revisione scelti e nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il compenso e la durata, nel rispetto della normativa protempore vigente. =====

33.5 I componenti degli organi di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e devono possedere tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa protempore vigente per le società in house. =====

33.6 I compensi degli organi di controllo sono fissati all'atto della nomina e per l'intero mandato ma nei limiti previsti dalla normativa protempore vigente. =====

E' espressamente vietato corrispondere agli organi di controllo della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato. =====

33.7 Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. =====

Agli organi controllo della società si applica la normativa di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e successive modifiche ed integrazioni. =====

===== **Art.34** =====

===== **Bilancio e utili: Bilancio sociale** =====

34.0 L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno. =====

34.1 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. =====

===== **Art.35** =====

===== **Utili di esercizio** =====

35.0 Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: =====

a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; =====

b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

===== **Art.36** =====

===== **Scioglimento e liquidazione** =====

36.0 In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. =====

===== **Art.37** =====

===== **Clausola compromissoria** =====

37.0 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromes-

so ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente. =====

Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo. =====

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. =====

37.1 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge provveda d'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. =====

37.2 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso. =====

===== **Art.38** =====

===== **Rinvio** =====

38.0 E' espressamente vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

38.1 Tutte le disposizioni del presente statuto che contrastino con norme imperative non derogabili di cui al D. Leg. 175/2016 e/o di cui a fonti normative dallo stesso provvedimento richiamate o poste in essere in esecuzione del medesimo, si intendono automaticamente adeguate alla detta normativa inderogabile. =====

38.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applica la normativa protempore vigente in materia di società per azione e di società a controllo pubblico in house. =====

Firmato: LONARDO Lucio - Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo. =====

ESSEGI 2017 CAS. ENTRATE DI BENEVENTO

IL 06 APR. 2017 2761

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI DI COMPOSIZIONE DI N. 23 FOGLI

Benevento 06 APR. 2017

